



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento,
Lifelong learning e supporto agli Studenti - POLiS
Ufficio Lifelong Learning

Decreto

Allegati n. /

Anno 2025

Oggetto: **Conclusione del procedimento** relativo all'indizione del bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'**art. 6 del decreto-legge 71/2024**, destinati a **docenti che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno** senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione – I ciclo.

II RETTORE

- VISTO** il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e in particolare l’articolo 6;
- VISTO** il Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive integrazioni e modificazioni e in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO** il Decreto ministeriale 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”* e in particolare l’articolo 3, che stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
- VISTO** il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011;

- VISTO** il Decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, che modifica l'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTO** il Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO** il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che *“la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)”* e che *“le università possono, in ogni caso,*
- VISTO** il Decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni normative di cui all'articolo 6 del decreto-legge 71 del 2024, finalizzato ad elevare la qualità dell'inclusione scolastica assegnando, agli alunni e studenti con disabilità, personale docente con adeguata specializzazione, per garantirne al meglio il diritto allo studio;
- VISTO** l'avviso inviato alle Università con la nota prot. 20365 del 22 maggio 2025 finalizzato ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO** il Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1657 del 26 giugno 2025, con il quale gli Atenei di autorizzazione a erogare il primo ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 71/2024, destinati a docenti che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione e di ripartizione dei posti, con il quale l'Università degli Studi della Basilicata è stata autorizzata ad attivare i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della

scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado ai sensi del decreto n. 75/2025 per un totale di 75 posti complessivi, così distribuiti: 11 posti scuola dell'infanzia, 56 posti scuola primaria, 5 posti scuola secondaria di I grado e 3 posti scuola secondaria di II grado;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 2, del predetto Decreto dipartimentale, con il quale si stabilisce che i percorsi *“sono attivati con un numero di corsisti compreso fra 50 e 150 unità distinti per ogni grado di istruzione. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, potrà essere avviato un corso unitario suddiviso nei quattro gradi?”*;

VISTO il D.R. n. 307 del 2 luglio 2025, con il quale è stata disposta l'attivazione del percorso di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 71/2024, destinato a docenti che, abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione;

VISTO il D.R. n. 346 del 21 luglio 2025, con il quale è stato emanato il “Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 71/2024, destinati a docenti che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione – I ciclo” ed è stato fissato al 31 luglio 2025 il termine di scadenza per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che entro il prescritto termine di scadenza sono pervenute in totale n. 15 domande, di cui 9 non perfezionate con il pagamento del contributo di partecipazione entro i termini fissati dal bando, per un totale di 6 domande, così distribuite: n. 0 per la scuola dell'infanzia, n. 1 per la scuola primaria, n. 3 per la scuola secondaria di I grado e n. 2 per la scuola secondaria di II grado;

VISTA la nota mail del Ministro dell'istruzione e del merito dell'8 agosto 2025, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del Decreto dipartimentale n. 1657 del 26 giugno 2025 e, in particolare, è stato chiarito che *“non è possibile attivare i percorsi di specializzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 71/2024 per un numero totale di corsisti nei 4 gradi inferiore a 50.”*;

VISTI l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75, con il quale si stabilisce che i percorsi di specializzazione devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 e l'art. 3, comma 5, del medesimo decreto n. 75/2025, che definisce la durata minima dei percorsi in non meno di quattro mesi;

ATTESO che non è stato raggiunto il numero minimo di candidature necessario per l'attivazione dei percorsi, pari ad almeno 50 unità, e che un'eventuale estensione dei



termini non permetterebbe di rispettare la durata minima dei percorsi che devono concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2025,

DECRETA

Art. 1

1. Di non attivare i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, per mancato raggiungimento del numero minimo per la loro attivazione.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sul sito web dell'Ateneo <https://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti/articolo13696.html>, nonché sarà data tempestiva comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda e alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. del Ministro dell'istruzione e del merito.

IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)

BA/CB